

## Schema

### PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO ex art. 1 D.L. 59/2016

*Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.*

*Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.*

*L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito.*

Il bene gravato da pegno non possessorio:

-può essere trasformato dal debitore o dal terzo concedente

il pegno si trasferisce al prodotto risultante dalla trasformazione

-può essere alienato dal debitore o dal terzo concedente

il pegno si trasferisce al corrispettivo della cessione del bene

-può essere oggetto di disposizioni del debitore o del terzo concedente

il pegno si trasferisce al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo

